

Il giorno 28 del mese di Luglio dell'anno 2023, alle ore 9.30, presso la sede di Imperia tra:

la Società Autostrada dei Fiori S.p.A. – Tronco A10

rappresentata dai sig.ri Roberto Degiovanni, Michele Barani, Claudio Fossati, Salvatore Bernardo, Chiara Bocini;

e le Organizzazioni Sindacali – Tronco A10

rappresentate da

FIT-CISL: Sig.ri Gianluigi Minori, Marco Maccario, Francesco Maglio

SLA-CISAL: Sig.ri Davide Anzalone, Massimo Basadonne, Piergiorgio Ceriale

UILTRASPORTI: Sig.ri Marco Capellaro, Luca Peluffo, Fabrizio Bonanato

FILT-CGIL: Sig.ri Roberto Bonello, Nicolino Perrotta, Paolo Ciancarelli

UGL: Sig.ri Stefano La Rosa, Raffaele Mileto

ACCORDO SUL "WELFARE AZIENDALE"

Premesso che:

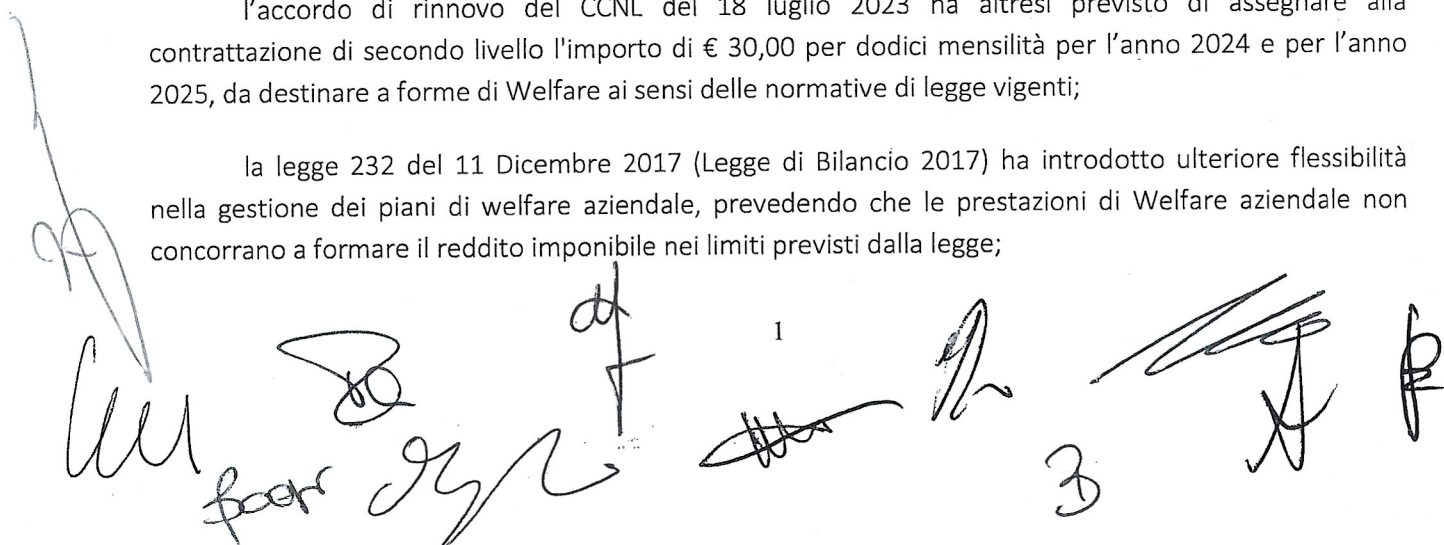
le Parti concordano nel voler attivare un Piano "Welfare" aziendale, consistente in un sistema di beni e servizi messi a disposizione del dipendente per sostenere e migliorare la propria vita privata e lavorativa;

detto piano, che beneficia dei vantaggi fiscali offerti dalla normativa di Legge, è riservato a tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo Integrativo Aziendale;

l'accordo di rinnovo del CCNL del 18 luglio 2023 ha previsto di assegnare alla contrattazione di secondo livello l'importo di € 300,00 UNA TANTUM da destinare a forme di Welfare;

l'accordo di rinnovo del CCNL del 18 luglio 2023 ha altresì previsto di assegnare alla contrattazione di secondo livello l'importo di € 30,00 per dodici mensilità per l'anno 2024 e per l'anno 2025, da destinare a forme di Welfare ai sensi delle normative di legge vigenti;

la legge 232 del 11 Dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto ulteriore flessibilità nella gestione dei piani di welfare aziendale, prevedendo che le prestazioni di Welfare aziendale non concorrano a formare il reddito imponibile nei limiti previsti dalla legge;



1

il decreto-legge 24.4.2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 96/2017 e la legge 27 dicembre 2017 n. 205, commi 28 e 161 (legge di bilancio 2018) hanno proseguito il percorso tracciato dalla legge 28.12.2015 n. 208 in materia di detassazione e di welfare aziendale.

Considerato che:

le Parti concordano nel voler mantenere un Piano "Welfare" aziendale, per tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo Integrativo Aziendale;

la Società ha provveduto ad illustrare il "Progetto flexible benefits", consistente in un sistema di beni e servizi messi a disposizione del dipendente per sostenere e migliorare la propria vita privata e lavorativa, che beneficia dei vantaggi fiscali offerti dalla normativa suindicata;

dopo ampia discussione, verificata la normativa di Legge, tra le Parti

si conviene quanto segue:

le Parti, con il presente accordo, condividono, per i fini di cui al presente verbale, le modalità di funzionamento dei servizi di cui all'allegata piattaforma "flexible benefits";

le Parti convengono inoltre che l'importo del Premio di Risultato spettante così come definito dall'Accordo Integrativo di secondo livello 2023-2025 potrà essere destinato dal dipendente, a decorrere dall'anno 2024, nella misura annua di € 200,00= e su base volontaria, al piano di welfare aziendale di cui al punto che precede;

le Parti concordano che quanto previsto dal Verbale di Accordo Integrativo Aziendale 2023-2025 a titolo welfare una tantum di € 600,00= verrà destinata al piano di welfare aziendale di cui al presente verbale di accordo;

si concorda che quanto previsto dal rinnovato CCNL di settore del 18 Luglio 2023 a titolo di welfare, ivi compresa la Una Tantum di euro 300,00, venga destinato al piano di welfare aziendale di cui al presente verbale di accordo nelle misure indicate per gli anni considerati;

le Parti si danno atto che le somme prelevate dal Premio di Risultato e destinate a titolo di contributo conto lavoratore al piano di welfare aziendale di cui trattasi, non concorrono, nel rispetto dei limiti di legge, a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggette all'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 1, comma 182, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016);

le Parti concordano inoltre che quanto destinato al welfare mantenga le caratteristiche di onnicomprensività, ovvero non produca effetti su istituti differiti ed indiretti ivi incluso il TFR ai sensi dell'art. 2120, comma II, c.c.

Resta ferma la non trasformabilità del contributo aziendale in altre forme diverse dai fini di cui al presente verbale.

Per il personale con contratto a tempo parziale gli importi di cui sopra saranno riproporzionati secondo le percentuali di cui al contratto individuale di lavoro, così come definite nell'accordo sulla retribuzione del personale part time del 21 Febbraio 2017.

Il presente Verbale sarà depositato a cura di Autostrada dei Fiori S.p.A. presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Imperia.

LCS

